

Unione Comuni Montani Media Ossola

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE N.19

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VISCARDI RENZO	Sì
2. ANSELMi MATTIA	Sì
3. BRIGNOLI MARCO	Sì
4. PIROIA LAURA	No
5. VISCARDI ADRIANO	Sì
6. FORNARA STEFANO	No
7. ROSSI ANGELO	Sì
8. PIOVANI ALBERTO	Sì
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Signor IZZO VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCARDI RENZO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Unione Comuni Montani Media Ossola

PROVINCIA DI VB

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le seguenti finalità:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art.4 c.3);

Ovvero sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.4 c.7).

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pallanzeno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non detenga alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che le partecipazioni societarie dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola derivano dal trasferimento delle quote detenute dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, a seguito del

Decreto del Commissario Liquidatore n.11 del 21.07.2016, in attuazione di quanto disposto dalla L.R.11/2012 e, in particolare, dall'art.15.

Rilevato che, in base al citato Decreto n.11 del Commissario Liquidatore, così come rettificato dal Decreto n.19 del 22.07.2016, pertanto, sono state trasferite all'Unione dei Comuni Montani Media Ossola le seguenti partecipazioni societarie:

SUPERSOSSOLA SRL – quota assegnata 6,46%

La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola detiene la partecipazione del 100%

SAIA SPA - quota assegnata 11,78% (sul totale 1,28%)

La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola detiene la partecipazione del 10,84%

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI – quota assegnata 6,46% (sul totale 0,60%)

La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola detiene la partecipazione del 9,29%

Visto che, in base all'art.2470 c.c., il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e che, in data 23.09.2016, non risultava ancora iscritta alcuna delle partecipazioni così come trasferite dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola in liquidazione in base al Decreto del Commissario liquidatore n. 11 del 21.07.2016;

Ritenuto che l'efficacia del trasferimento nei confronti della società consente l'esercizio del potere di socio e, pertanto, l'esercizio dei poteri funzionali alle decisioni circa il mantenimento delle partecipazioni societarie ovvero l'adozione di misure di razionalizzazione e, conseguentemente, valutato di non procedere alla rilevazione di suddette partecipazioni ai fini della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

RILEVATO, altresì, che per effetto delle citate procedure di liquidazione, già con Decreto del Commissario Liquidatore n.35/2015, erano state assegnate all'Unione dei Comuni Montani Media Ossola anche le quote della società consortile:

GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA SCRL

quota assegnata 1,19% (equivalente 7 quote societarie)

La società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori, tuttavia, occorre rilevare che gli amministratori svolgono la funzione gratuitamente. Inoltre, vi sono alcune criticità in ordine al valore del fatturato medio degli ultimi tre anni, pur evidenziando che la partecipazione si ritiene necessaria per la produzione di un servizio di interesse generale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che contempla, per le ragioni evidenziate, la sola partecipazione al GAL Laghi e Monti del VCO Srl;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto con la presente ricognizione straordinaria di mantenere la partecipazione in essere, alla data del 29.09.2016, come accertato dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non rilevando la necessità di adottare alcun intervento di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 Verbale n.08 del 10.10.2017;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti zero, contrari zero, espressi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Montani Media Ossola alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e mantenere tutte le partecipazioni in essere non rilevando la necessità di adottare alcun intervento di razionalizzazione;

II. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione;

III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

IV. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione: voti favorevoli n. 9, astenuti zero, contrari zero, espressi per alzata di mano ,causa l'urgenza di effettuare l'adempimento in ossequio al dettato normativo.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : VISCARDI RENZO

Il Segretario
F.to : IZZO VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/10/2017 al 02/11/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì _____

Il Segretario
F.to IZZO VINCENZO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario
IZZO VINCENZO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-ott-2017

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pallanzeno, lì _____

Il Segretario
IZZO VINCENZO